

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica di PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 132

OGGETTO: Giudizio "Ruggeri Giacomo Santi c/ Provincia" Sentenza n. 1649/11 Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di € 957,14=come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemiladodici, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore PELLEGRANO		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco		X
45) BAROLOTTA ANTONINO		X

A riportare n. 12 11

Totale n. 25 20

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AW. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

≈≈ 1°Dipartimento ≈≈

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali
U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.1649/11, il Tribunale di Messina, decidendo il giudizio promosso da Ruggeri Giacomo Santi contro questa Provincia ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.1649/11 è dovuto il pagamento a Ruggeri Giacomo Santi della complessiva somma di € 957,14=secondo il seguente prospetto:

€	50,00	spese liqu. In sent.
€	500,00	comp. in sent.
€	123,82	comp. succ.
€	24,00	spese succ
€	77,98	spese gen.12,5% su € 623,82
€	28,07	C.P.A. 4% su € 701,80
€	153,27	IVA 21% su € 729,87
€	<u>957,14</u>	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/ Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 957,14= derivante dalla sentenza n.1649/11 del Tribunale di Messina può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.117/05 alla voce"Costanzo F.lli S.p.A.(impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.1649/11 del Tribunale di Messina che ha definito il giudizio promosso da Ruggeri Giacomo Santi contro la Provincia;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di € 957,14=;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.p.A.(impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allega


1. Copia sentenza n.1649/11


IL RESPONSABILE U.O.

IL DIRIGENTE


L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

IL PRESIDENTE



Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la soprascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 28) dell'O.d.G. avente per oggetto: Giudizio "RUGGERI Giacomo Santi c/Provincia". Sentenza n° 1649/2011 del Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di euro 957,14 come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della soprascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Francesco ANDALORO dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Antonino Passari, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	25
CONSIGLIERI VOTANTI.	18
FAVOREVOLI:	17
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	7 (Miracula, Italiano, Passari, Rella, Miano, Scimone, Galati)

Non validi:

Il Consiglio approva.

Entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Rao, Rosalia Danzino, Antonino Previti, Marco Vicari. (Presenti n. 29).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Rosario Sidoti, Giuseppe Galluzzo, Giuseppe Grioli, Antonino Scimone, Francesco Italiano. (Presenti n. 24).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000. n. 30 si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 06 MAR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

2012, 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI PARERI

PRESENZA NOTA 0011105

10/2/12

IL FUNZIONARIO

ante

1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

SALVATORE UTTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE GALLUZZO

F. to AW. ANTONINO CALABRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 11 LUG. 2012



SEGRETARIO GENERALE

AW. Anna Maria TRIPODO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “RUGGERI Giacomo Santi c/Provincia”. Sentenza n. 1649/11.
Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di € 957,14 come debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 1649/11 del Tribunale di Messina;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina, 05/04/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows the official seal of the Collegio dei Revisori, which is circular and contains the text "REGIONALE" at the top and "COLLEGIO DEI REVISORI" around the perimeter. Below the seal is a handwritten signature in black ink.

STUDIO LEGALE
Avv. PASQUALE GAZZARA
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Cavalluccio, 18 - ☎ 090 661181
98122 MESSINA
Via Nazionale, n. 164 - ☎ 090 9920535
98040 VENETICO MARINA (ME)

Sent. 10/15/11
Rep. 2/11
Pub. 6/10/11



TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Prima Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del Giudice Onorario, dott. Natale Zumbo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° **5555** del Reg. Gen. A.C. dell'anno **2006**, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rometta n.77/06 passata in decisione all'udienza del 07.01.2011

PROMOSSA DA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del suo **Presidente p.t.** elettivamente domiciliato in Messina, via Bergamo is. 47/A, presso lo studio dell'avvocato Debora Marzocchi dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,

APPELLANTE

CONTRO

RUGGIERO GIACOMO SANTI elettivamente domiciliato in Rometta Marea, via Nazionale 676 (Messina) presso e nello studio dell'avvocato Pasquale Gazzara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 07.01.2011, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale di pari data in atti.

24/1/12
23 GEN. 2012
HO

10/11/10 LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
18 GEN 2012
1° DIPARTIMENTO - U.D.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ruggeri Giacomo Santi, conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, in occasione di un sinistro verificatosi in data 05.04.2004 in località Rometta Marea a causa di una grossa buca presente sull'asfalto. I danni venivano quantificati in € 320,00.

L'Ente convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, non riscontrandosi nella fattispecie oggetto di causa la sussistenza delle condizioni di non visibilità e non prevedibilità del pericolo.

Il Giudice di Pace di Rometta, con sentenza 77/06, ritenendo fondate le ragioni dell'attore, condannava la Provincia Regionale di Messina al pagamento dei danni nella misura richiesta.

Avverso detta sentenza, proponeva appello la Provincia Regionale di Messina rilevando la violazione da parte del Giudice di prime cure dei principi regolatori della materia afferente la responsabilità della P.A.-

Si rilevava in particolare l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in ipotesi di danno derivante da beni demaniali di uso generale e diretto da parte dei terzi.

Si costituiva in giudizio Ruggero Giacomo Santi, eccependo in via preliminare l'inappellabilità della sentenza decisa secondo equità e nel merito rilevando la correttezza del principio di diritto applicato dal Giudice di prime cure in materia di responsabilità della P.A.

All'udienza del 07.01.2011, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello proposto dalla Provincia Regionale di Messina è infondato ed in quanto tale va rigettato.



Invero, l'appellante contesta l'erronea applicazione al caso de quo dell'art. 2051 c.c. anziché dell'art. 2043 c.c.

L'art. 2051 c.c., sarebbe difatti inapplicabile in ipotesi, come quella di specie, di danno derivante da beni demaniali di uso generale e diretto da parte dei terzi.

L'erronea applicazione dei principi regolatori della materia afferente la responsabilità della P.A. renderebbe proponibile l'appello avverso sentenza pronunciata secondo equità in causa avente valore inferiore ad € 1100,00.

La tesi dell'appellante, non è invero condivisibile. Va difatti precisato che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Si è affermato invece, il diverso principio, secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa



quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che, solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A. che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Cass. Civ. Sent. N. 24428/2009, Cass. Civ. sent. N. 24529/2009, Cass. Civ. sent. N.20943/2009).

Alla luce dei suesposti principi, condivisi da questo giudice, non si riscontra alcuna violazione dei principi regolatori della materia da parte del giudice di prime cure, la cui sentenza, va confermata. L'appello va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso dalla Provincia Regionale di




Messina in persona del suo Presidente p.t., nei confronti di Ruggiero Giacomo Santi così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.77/06 emessa dal Giudice di Pace di Rometta;
- 2) Condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Ruggiero Giacomo Santi delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 550,00 di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre IVA e C.P.A.-


Così deciso in Messina, 28.09.2011

Il G.O.T.

(dott. Natale Zumbo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Messina - 4 U.II. 2011
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Caterina BARTARO)




REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque scetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato... Per quale... F.A. 22/AR A nell'interesse di Ruggiero Giacosa Sant'... al sensi della Sentenza della Corte Costit. 6-12-02 n.522
Messina, li 1.2. DIC. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Micali

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 1.2. DIC. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Micali

TRIBUNALE DI MESSINA

Sez. Prima Civile

Nota spese e competenze dovute in virtù della Sentenza n. 1649/11 emessa dal Tribunale di Messina, Sez. Prima Civile, emessa in data 28.09.2011, depositata in data 04.10.2011, apposta la formula esecutiva in data 12.12.2011, entro il termine dilatorio di 120gg come per legge, a pagare


Diritti liquidati in sentenza	€	200,00
Onorari liquidati in sentenza	€	300,00
Spese legali liquidate	€	50,00
Esame dispositivo	€	6,00
Esame testo integrale della sentenza	€	11,00
Richiesta n. 2 copie esecutive sentenza	€	6,00
Diritti rilascio dette	€	24,82
Ritiro dette	€	6,00
Ritiro fascicolo	€	6,00
Disamina titolo esecutivo	€	6,00
Consultazione Cliente	€	23,00
Corrispondenza informativa	€	23,00
Richiesta notifica Sentenza	€	6,00
Esame relata di notifica	€	6,00

Ritiro atto	€	6,00	sp
Nota spese	€	11,00	sp
Dattilo e Collazione	€	7,00	sp
Rimborso spese generali			
ex art. 15 L.F. 12,50% su € 623,00	€	77,87	
C.P.A. 4% su € 700,87	€	28,03	
I.V.A. 21% su € 728,91	€	<u>153,07</u>	
Totale da pagare	€	956,80	

Il tutto oltre le spese di notifica del presente atto.

Rometta, 20 Dicembre 2011

Avv. Pasquale Gazzara



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE CORTE D'APPELLO DI
MESSINA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'intestato Ufficio, ho notificato e dato copia legale
dell'antescritto atto a:

- **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, nella persona
del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica

in Messina, Corso Cavour, a mani d' *all'ant. ngr*

Giuseppe Donato H,

18/01/12

[Stampa illeggibile]
[Firma]
A. MESSINA

717

Page Number

A	
---	--

Unit

Topic

Date

HSC

10 GEN. 2012